

STATUTO

Associazione Culturale LE PERGAMENE DI MELQUIADES

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, una associazione culturale denominata "LE PERGAMENE DI MELQUIADES", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Quartu Sant'Elena e con *durata illimitata*. La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (sigla APS) successivamente, per effetto ed in costanza di iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Pertanto a seguito della predetta iscrizione l'associazione assumerà la denominazione di "LE PERGAMENE DI MELQUIADES APS" senza che ciò determini modifica statutaria.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, così come elencate nell'art.5 del CTS, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la realizzazione di tali attività ed il perseguimento dei fini sociali l'associazione prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

1. organizzazione e realizzazione di eventi culturali in ambito letterario quali salotti e concorsi letterari, rassegne, presentazioni di libri, manifestazioni e altre attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio letterario locale, nazionale ed internazionale;



2. organizzazione e realizzazione di altri eventi culturali quali rassegne teatrali e cinematografiche, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre ed eventi simili;
3. organizzazione di laboratori e corsi formativi, didattici e ricreativi in campo letterario, teatrale, musicale, della danza, cinematografico e di tutte le arti in genere, anche in collaborazione e con il contributo di enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e altre associazioni e rivolti in prevalenza alle categorie svantaggiate e ai giovani in età scolare;
4. diffusione della cultura attraverso la realizzazione di riviste e pubblicazioni, anche su formato elettronico e sul web, per favorire lo scambio e la crescita culturale e la libera circolazione delle idee e delle arti;
5. organizzare, coordinare e partecipare ad incontri tematici, conferenze, lezioni, anche presso soggetti terzi, predisponendo con la propria struttura e/o in collaborazione con terzi, corsi di formazione e specializzazione universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica nei vari settori della cultura, dello spettacolo e della comunicazione di massa, il tutto nel rispetto e nel contesto delle vigenti norme nazionali e regionali e in armonia con la legge quadro in materia di formazione professionale;
6. organizzare attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso eventi culturali, rassegne teatrali e cinematografiche, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre ed eventi simili;
7. organizzare attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici attraverso eventi culturali, rassegne teatrali e cinematografiche, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre ed eventi simili;
8. compiere ogni altra attività necessaria, utile od opportuna per lo sviluppo e la diffusione della cultura a livello interregionale e internazionale;
9. l'associazione potrà richiedere l'affiliazione, la federazione o la cooperazione con altri organismi e istituzioni aventi scopi analoghi o affini per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge per la categoria delle Associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS e gli altri enti previsti dall'art.35 c.3 CTS che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal CTS.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda di associazione* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 30 giorni sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati entro 10 giorni dalla deliberazione.

L'Organo di amministrazione deve motivare l'eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

DM

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nei seguenti casi:

- l'associato contravviene *gravemente* agli obblighi dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi;
- l'associato arreca danni materiali o morali all'associazione;
- l'associato non versa la quota associativa deliberata annualmente dall'assemblea dei soci.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato non presente all'assemblea che delibera la sua esclusione. In ogni caso egli ha diritto a presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso può avere effetto immediato e comunque con lo scadere dell'anno in corso.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono ripetibili, rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale nei casi previsti dalla legge);
- il Revisore legale dei conti (eventuale nei casi previsti dalla legge).

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. È possibile l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita tramite posta elettronica, PEC, posta ordinaria, posta raccomandata ovvero messaggio telefonico almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza vale quale regolare convocazione di tutti i soci. La data della prima e della seconda convocazione non possono coincidere.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *rendiconto/bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sul rigetto dell'iscrizione degli associati nei casi previsti dall'art.3 dello Statuto e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre il Rendiconto/Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati e proporre l'esclusione degli associati da ratificare in assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 9, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono istituite le seguenti cariche, nominate dall'assemblea in sede di elezione del consiglio direttivo:

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente;
- c) il segretario.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto/bilancio di esercizio e può essere convocato anche dalla maggioranza dei consiglieri.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti e sono trascritte nel libro dei verbali.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TRATE
Cagliari
12/08/2017

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017 o per libera scelta dell'assemblea.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 12 **(Patrimonio)**

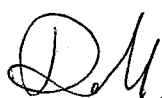
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*.

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze



o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del CTS;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'associazione;

e) la corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi annui ordinari;
- contributi straordinari;
- contributi e finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri;
- sovvenzioni, donazioni, lasciti, legati e liberalità di terzi o associati;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge;
- entrate da attività commerciale, purché connessa e strumentale agli scopi dell'associazione;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* (o rendiconto) annuale. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora le entrate dell'associazione superino gli € 100.000 annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderisce, gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora le entrate dell'associazione superino i limiti stabiliti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, qualora presente, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta formale all'Organo di amministrazione che li deve mettere a disposizione, entro 15 giorni dalla data della richiesta, presso la sede sociale o in altro luogo convenuto.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (€ 10 giornalieri con un massimo di € 150 al mese).

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e, in quanto compatibile, dal codice civile e da altre norme speciali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

